

Con la sentenza n. 1600 R.g. n. 18774/08 del 17 dicembre 2008, la Terza Sezione penale della Suprema Corte è tornata nuovamente ad occuparsi del tema DASPO e nel caso specifico di un ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Terni che convalidava il provvedimento emesso dal questore con cui si imponeva ai ricorrenti, l'obbligo di presentarsi nell'ufficio di polizia del luogo di residenza in occasione degli incontri di calcio della squadra dell'Orvietana per la durata di anni tre.

La Suprema Corte ha deciso su diversi punti nel merito cassando con rinvio l'ordinanza rinviandola al Tribunale di Terni.

Il ricorso che vedeva alla difesa l'Avv. Gerardo Russillo, secondo la Suprema Corte, è fondato e va accolto per quanto di ragione e precisamente riguardo un altro punto, è fondato nella parte relativa alla durata. Nella motivazione si ritiene congrua una durata limitata ad anni due nel dispositivo e si convalida il provvedimento questorile, nel quale però la data è stata fissata in anni tre. Di conseguenza non appariva chiaro se dovesse ritenersi congrua la durata di anni due, come dichiarato in motivazione, o quella di anni tre risultante dal provvedimento convalidato, pertanto la Cassazione ha deciso di cassare l'ordinanza riguardo al punto della durata, con rinvio al Tribunale di Terni.

mancanza assoluta di motivazione in ordine alla pericolosità del soggetto ed alla conseguente necessità d'imporre l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia;

indeterminatezza del divieto di accesso agli stadi ed inadeguatezza della misura perché non si tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dall'interessato;

inadeguatezza della durata ;

mancanza di motivazione sui requisiti della necessità ed urgenza .

IN DIRITTO

Giova premettere che il giudizio di convalida riguarda solo l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia e quindi solo in relazione a tale misura di prevenzione atipica il provvedimento questorile può essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, come osservato dal procuratore generale, le considerazioni svolte nel ricorso in merito al divieto di accesso agli stadi non possono essere esaminate in questa sede

Ciò premesso, Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione e più precisamente è fondato nella parte relativa alla durata .

Con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine ai requisiti della necessità ed urgenza appare opportuno richiamare le considerazioni già espresse da questa corte in altre decisioni e segnatamente nell'ordinanza n 39049 del 2006 ed in altri provvedimenti successivi

In proposito va confermato e ribadito che , una volta accertata la sussistenza dei fatti che legittimano l'adozione della misura ed una volta stabilita la riferibilità dei fatti stessi al soggetto nei cui confronti è disposta la misura stessa, secondo le Sezioni unite (sentenza n 44273 del 2004), si impone anche l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 13 della Costituzione che legittimano la limitazione della libertà personale da parte dell'autorità amministrativa ossia si impone il controllo delle ragioni di " necessità ed urgenza". La verifica anche dei requisiti anzidetti, imposta dalle Sezioni unite al giudice della convalida, deriva dalla adesione al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n 212 del 2002 .La Consulta , per salvare l'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che erano state sollevate proprio perché tale norma, con la prescrizione della presentazione ad un ufficio di polizia, attribuisce all'autorità amministrativa il potere di limitare la libertà personale con provvedimenti tendenzialmente duraturi e non provvisori, ha

ritenuto applicabile anche al provvedimento di presentazione ad un ufficio di polizia di cui all'articolo dianzi citato il disposto dell'articolo 13 della Costituzione ed ha, di conseguenza, imposto all'autorità amministrativa di valutare, in presenza di un soggetto al quale è stato già imposto il divieto di accedere agli stadi, le ragioni di necessità ed urgenza che richiedono anche l'adozione dell'obbligo di comparizione ed ,in un secondo momento, all'autorità giudiziaria di valutare l'effettiva sussistenza di tali presupposti. Senonché l'adeguamento della disciplina di cui all'articolo 6 citato al dettato costituzionale , ancorché corretto sotto il profilo giuridico e costituzionalmente necessitato, trattandosi di un provvedimento limitativo della libertà personale, non si concilia perfettamente con la natura dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia .Invero, in base all'articolo 13 ultimo comma Costituzione , in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente indicati dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre in via provvisoria provvedimenti restrittivi della libertà personale che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e da questa convalidati nelle successive 48 ore . Le ipotesi tassative riconducibili all'articolo 13 Costituzione concernono in genere casi nei quali, se non si provvede immediatamente , si rischia di porre in pericolo il bene per il quale la tutela è apprestata. La necessità è costituita dalla stessa esigenza di provvedere con immediatezza e si identifica con essa Nella fattispecie in esame invece raramente sussiste tale rapporto d'immediatezza. Inoltre la necessità di provvedere prescinde dall'urgenza che deve essere verificata separatamente . Invero, nell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 la necessità di provvedere è costituita dall'esigenza di assicurare, con la presentazione dell'interessato in coincidenza con la manifestazione sportiva in un ufficio di polizia, l'osservanza del divieto di accesso agli stadi tutte le volte in cui si presume che esso non sarebbe spontaneamente rispettato dal tifoso . Si tratta in sostanza di un provvedimento strumentale finalizzato a garantire l'osservanza di quello amministrativo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Poiché la presunzione di inosservanza del divieto da parte dell'interessato sarebbe legittima nella stragrande maggioranza dei casi, la motivazione sulla necessità di imporre l'obbligo di presentazione si riduce in concreto ad una clausola di stile, giacché in presenza di manifestazioni violente difficilmente potrebbe considerarsi non necessaria la prescrizione dell'obbligo anzidetto al fine di garantire l'osservanza del divieto e prevenire il ripetersi di

episodi violenti . Dall'obiettiva esigenza di assicurare l'osservanza del divieto in caso di manifestazioni violente, discende che l'obbligo della motivazione non richiede sempre e comunque formule esplicite, giacché l'esigenza di imporre la prescrizione di presentazione ad un ufficio di polizia in coincidenza con le manifestazioni sportive potrebbe evincersi anche dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto

Per quanto concerne il requisito dell'urgenza si rileva che esso in base all'articolo 13 della Costituzione è imposto in quelle circostanze in cui bisogna agire con immediatezza perché, nell'attesa dell'intervento del magistrato, si porrebbe in pericolo il bene per il quale è apprestata la tutela (nella fattispecie in esame l'ordine pubblico). La motivazione sull'urgenza dovrebbe quindi consistere nell'indicazione delle ragioni per le quali il provvedimento questorile dovrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato, perché, se fosse destinato ad avere esecuzione dopo la convalida, il problema dell'urgenza non si porrebbe, posto che la motivazione sull'urgenza è prevista solo per i provvedimenti limitativi della libertà personale adottati dall'autorità amministrativa in via provvisoria ed in attesa dell'intervento del magistrato . Nelle fattispecie in questione raramente il provvedimento questorile potrebbe considerarsi urgente nel significato previsto dall'articolo 13 della Costituzione giacché eccezionalmente è destinato ad avere esecuzione immediata e comunque prima dell'intervento del magistrato. Esso invero viene normalmente adottato dopo una manifestazione sportiva ed a seguito di una segnalazione e, per espressa volontà del legislatore, è destinato ad avere esecuzione a partire dalla prima competizione sportiva successiva alla sua notificazione (mediamente non prima di una settimana) e deve essere convalidato entro 96 ore dalla notificazione .L'autorità amministrativa non ha quindi il potere, una volta notificato il provvedimento, di anticiparne e posticiparne l'esecuzione. In base a tale obiettiva situazione l'obbligo della motivazione sull'urgenza, nel rispetto del dettato di cui all'articolo 13 della Costituzione, si impone nei soli casi in cui si presume che il provvedimento potrebbe avere esecuzione prima dell'intervento del magistrato ossia nelle ipotesi in cui si prevedono competizioni sportive nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione del provvedimento e la convalida da parte del giudice

Tuttavia si deve rilevare che nei provvedimenti in questione talvolta si confonde il requisito dell'urgenza, al quale hanno fatto riferimento sia le Sezioni unite che la Corte

costituzionale nelle decisioni prima citate, con l'attualità della pericolosità sociale, che è cosa diversa . Poiché quella in esame è in definitiva una misura di prevenzione atipica, è ovvio che l'autorità amministrativa debba, come sopra precisato, fare riferimento alla pericolosità nonché all'attualità della stessa nell'ipotesi in cui intercorra un notevole lasso temporale tra la manifestazione violenta e l'adozione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia. La motivazione sulla pericolosità è sempre necessaria, a prescindere da ragioni d'urgenza e deve essere circostanziata allorché sia intercorso un notevole lasso di tempo tra il fatto che ha dato origine alla misura e la sua concreta applicazione, senza che l'interessato sia stato ulteriormente segnalato per episodi violenti

Dalle considerazioni sopra svolte , nel rispetto dei principi fissati dalle Sezioni unite , ferma restando l'ambiguità di fondo della normativa in esame, si possono trarre le seguenti conclusioni per quanto concerne i presupposti della necessità ed urgenza nel senso che la motivazione sulla necessità di provvedere non richiede necessariamente formule esplicite ma può anche desumersi dalla gravità del fatto e segnatamente dall'inaffidabilità del soggetto desumibile dalla stessa gravità del fatto ascritto o dalla sua pericolosità , essendo palese in tali casi l'esigenza di garantire con la prescrizione della presentazione in un ufficio di polizia l'osservanza del divieto di accedere agli stati e che l'omessa motivazione sull'urgenza determina l'invalidità del provvedimento questorile ed impedisce quindi la sua convalida nei soli casi in cui esso ha avuto efficacia prima dell'intervento del magistrato. . Allorché intercorra un notevole lasso di tempo tra il fatto da cui origina l'imposizione ed il provvedimento stesso l'autorità amministrativa ha il dovere di motivare sull'attualità della pericolosità sociale del soggetto sottoposto alla misura

Nella fattispecie non risulta che il provvedimento questorile abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato. La relativa prova, come puntualmente sottolineato dal procuratore generale nella sua requisitoria scritta, deve essere fornita dall'interessato ,il quale deve dimostrare di avere interesse al ricorso, per avere subito una limitazione della propria libertà di movimento prima dell'intervento del magistrato .

Per quanto concerne la pericolosità sociale la motivazione non manca perché il giudice ha richiamato il contenuto della comunicazione della Polizia di Stato del 28 aprile del 2008 ed i relativi allegati nella quale si faceva riferimento a tafferugli verificatisi presso lo stadio Nuzzi di Orvieto e da tali

fatti ha desunto un sensibile grado di pericolosità dell'attuale ricorrente. In questa materia il giudice non deve affermare la responsabilità dell'intimato per il reato che gli viene contestato, ma deve solo controllare che sussistano sufficienti indizi in ordine al fatto che gli viene attribuito e che tale fatto rientri tra quelli per i quali può essere disposto il divieto di accesso agli stadi. Invero la norma non richiede la formulazione di un giudizio di penale responsabilità ma di pericolosità del soggetto. Tale giudizio impone solo l'accertamento che l'interessato risulti denunciato o condannato per taluno dei reati indicati nella norma ovvero "per avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive" ovvero ancora che egli abbia "incitato, inneggiato o indotto alla violenza". Siffatte situazioni sono state considerate dal legislatore idonee di per sé a giustificare, non solo il divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive ma anche l'obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia -.

Come accennato nella premessa è invece fondato il ricorso per quanto concerne la durata della misura.

Invero mentre nella motivazione si ritiene congrua una durata limitata ad anni due nel dispositivo si convalida il provvedimento questorile, nel quale però la durata è stata fissata in anni tre. Di conseguenza non è chiaro se debba ritenersi congrua la durata di anni due, come indicato nella motivazione, o quella di anni tre risultante dal provvedimento convalidato. Pertanto il provvedimento impugnato va annullato limitatamente alla durata. Il giudice del rinvio dovrà precisare se la durata del provvedimento debba intendersi limitata ad anni due o ad anni tre.

P.Q.M

La Corte

Letto l'articolo 620 c.p.p.

Annulla

l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Terni

Così deciso in Roma il 17 dicembre del 2008-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Entico Altieri

